

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 699

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIRELLI, SERRACCHIANI, FERRARI, GHIO, LAUS, MALAVASI, SCARPA

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane nonché delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali

Presentata il 12 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a definire, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche di sostegno, valorizzazione e tutela dei territori montani.

In base ai dati dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, il territorio montano comprende 3.524 comuni totalmente montani e 652 comuni parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 comuni italiani.

In due regioni, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, il 100 per cento dei comuni è classificato montano, ma anche in altre regioni del Paese si raggiungono percentuali di assoluto rilievo.

In termini di estensione territoriale, 147.517,38 chilometri quadrati sono occupati dai comuni montani su un totale nazionale di 302.073 chilometri quadrati

L'andamento demografico nei territori montani evidenzia un calo costante della popolazione residente, soprattutto negli ultimi anni. A questo riguardo, dal 2011 al 2019, nei comuni totalmente montani la popolazione ha subito un calo di 149.371 unità e la densità abitativa media si è assestata su 61 abitanti per chilometro quadrato, a fronte di una media nazionale pari a 197 abitanti per chilometro quadrato.

Alcune aree montane, in particolare di alta montagna, sono ormai da tempo prive di popolazione residente.

Nei comuni montani la percentuale di giovani residenti è mediamente inferiore rispetto ai comuni non montani, dato che si inverte se riferito agli ultrasessantacinquenni.

Non solo, dunque, la montagna si va spopolando, ma va perdendo le sue più vitali energie intellettuali e lavorative.

I servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono di difficile accesso.

Nonostante il crescente sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione, mancano nei territori montani infrastrutture adeguate alle comunicazioni materiali e immateriali. Il territorio è estremamente fragile e colpito da fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e da incendi boschivi.

Eppure i territori montani custodiscono ingenti risorse naturalistico-ambientali che garantiscono servizi ecosistemici essenziali per l'intero territorio nazionale, a partire dall'acqua e dall'energia elettrica. Per fare un esempio, il 71,7 per cento degli impianti idroelettrici si trova nei comuni montani.

Per superare le condizioni di svantaggio attualmente presenti è necessario modernizzare i sistemi di comunicazione, sostenere le attività produttive e consentire alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali, in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del Paese.

Occorrono politiche che attivino risorse finanziarie oggi diversamente impiegate e il pieno convincimento degli attori pubblici e privati che in quei territori sia necessario perseguire un modello di sviluppo non imitativo di quello di pianura, né legato all'idea di una perenne marginalità.

Va riconosciuta l'esistenza nelle aree montane di una molteplicità di sistemi produttivi locali, il cui inserimento nei sistemi regionali costituisce un essenziale arricchimento di questi ultimi e un'occasione per delineare durevoli traiettorie di sviluppo.

Dalla tutela del territorio può inoltre derivare una rinnovata attenzione alla particolarità dei luoghi e alla fruizione del paesaggio, lungo direttrici d'azione che possono costituire altrettante occasioni di impresa per le attività agricole e commerciali. L'elaborazione di modelli di sviluppo diversificati, misurati sulle specificità territoriali al fine di conservare e valorizzare la varietà e l'unicità dei territori e dei relativi servizi, anche attraverso processi sostenibili e in-

novativi, è infatti un obiettivo possibile e strategico, che ha nella diversità territoriale, ambientale e culturale una sua marcata peculiarità. Tutto questo richiede un'adeguata politica nazionale per la montagna, fondata sulla collaborazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

La presente proposta di legge fornisce alcune risposte concrete alle problematiche evidenziate, con l'obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio in cui oggettivamente versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali (*in primis* la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.

Nel merito, la proposta di legge riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane, naturali, del paesaggio, della salute e delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insediate sulle montagne italiane.

La proposta di legge si suddivide in sei capi. Il capo I prevede le finalità del provvedimento. Il capo II verte su organi, risorse e programmazione strategica. Il capo III riguarda la prestazione dei servizi pubblici. Il capo IV contiene le disposizioni in materia di agricoltura e foreste. Il capo V prevede misure sulla fiscalità di montagna, mentre nelle disposizioni finali contenute nel capo VI è stata introdotta una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

Nell'articolato della proposta di legge si fissano alcuni punti cardine per la moder-

nizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, tra cui:

a) la Strategia nazionale per la montagna italiana, che individua le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani;

b) il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, strumento essenziale per l'attuazione della Strategia;

c) la previsione di una serie di misure di carattere strutturale volte a innalzare il livello di qualità dei servizi pubblici, in particolare quelli della sanità e delle scuole;

d) l'introduzione di incentivi per le attività agricole, il lavoro, le attività imprenditoriali e i giovani, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone di montagna, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di elaborare un modello ambizioso di sviluppo delle zone montane capace di far leva sulle specificità territoriali. In sostanza, la montagna deve trasformarsi da elemento di fragilità e di debolezza a punto di forza del sistema socio-economico nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane, naturali, del paesaggio, della salute e delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insediate sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in base alle rispettive competenze, hanno l'obbligo di mettere in atto politiche pubbliche in coerenza con la presente legge finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto dell'impatto dei cambiamenti climatici, della biodiversità, della tutela della natura e del paesaggio in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane nonché della specificità e della peculiarità dei territori montanti.

3. Nel rispetto dei principi del comma 2, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in base alle rispettive competenze, perseguono le seguenti priorità:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane, mediante l'individuazione delle comunità dei comuni montani di cui all'articolo 2 in qualità di soggetti istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e della specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della loro prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e del loro impatto sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno delle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in essa presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione dei loro svantaggi strutturali permanenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnia montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile della Repubblica;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale e di valorizzazione delle risorse dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di promozione della qualità dei prodotti, di sviluppo delle filiere produttive e di incremento del valore aggiunto delle attività economiche, nonché della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti nei territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) promozione e sostegno delle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della conoscenza del patrimonio culturale e della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) promozione e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) garanzia di un adeguato livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantirne l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare della specificità montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, di tutela e di salvaguardia dai rischi idrogeologici.

4. Costituiscono obiettivi politici generali delle aree montane e delle istituzioni in esse operanti il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti, l'attivazione del mercato immobiliare, con particolare riferimento agli immobili non locati, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'attività degli enti gestori di parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi, il riconoscimento dell'essenziale funzione ecosistemica delle attività agricole e forestali per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca disposizioni speciali in materia di aree montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commer-

cio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

6. Alla realizzazione delle finalità della presente legge concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO II

ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 2.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale che raggruppa più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista dell'elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica relativo al territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni e il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. A tali fini, su delega dei comuni, spettano alle comunità dei comuni montani le funzioni di tutela e di sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono le comunità dei comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi

consigli comunali e sentito il consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la partecipazione di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio della comunità in condizioni paritarie. La legge regionale disciplina il funzionamento delle comunità. Le comunità sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti fondamentali entro sei mesi dalla data di primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle comunità di comuni montani di cui fanno parte, sulla base della legge regionale. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato delle funzioni dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo dei propri organi, di un programma di sviluppo sostenibile quale strumento di programmazione e di indirizzo per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, nel quadro delle normative di settore. Il programma è approvato a maggio-

ranza assoluta dal competente organo della comunità.

6. I parchi, i consorzi e gli enti pubblici comunque denominati e a qualunque titolo operanti nel territorio di riferimento concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.

Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne.

2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, di concerto con l'autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le auton-

mie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e di soggetti, pubblici o privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – FOSMIT)

1. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi, le attività, i progetti e le iniziative di cui all'articolo 1, commi 593, lettere da a) a f), e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) la SNAMI;

c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

2. Le risorse del FOSMIT relative agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a

300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri adeguate professionalità. A tali fini, il Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'UNCEM e con la società RAI – Radiotelevisione italiana Spa.

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, a eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane e, dopo la loro costituzione, le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 svolgono le funzioni di programmazione degli interventi su scala sovracomunale e provvedono alla realizzazione degli interventi che interessino un'area territoriale sovracomunale. Ai medesimi fini, i comuni possono delegare le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere alle istituzioni di cui al secondo periodo.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto a ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi dell'Unione europea.

6. Le misure disposte in applicazione della presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono attuate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.

Art. 5.

(Fondo perequativo montano)

1. È istituito il Fondo perequativo montano, finalizzato al trasferimento di risorse agli enti locali per il sostegno delle attività delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, tramite compensazione dei costi aggiuntivi specifici che gravano sugli enti locali montani a causa delle condizioni climatiche e geofisiche delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. La dotazione del Fondo perequativo montano è costituito da una quota, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del gettito delle entrate fiscali relative ai contribuenti dei territori montani. In sede di ripartizione delle risorse del Fondo si tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con indici di spopolamento, di invecchiamento della popolazione e di rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.

Art. 6.

(Promozione della montagna presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in base alle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani quale fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

Art. 7.

(Riconoscimento della specificità montana nelle politiche pubbliche)

1. È fatto obbligo allo Stato, alle regioni e agli enti locali, nonché agli enti gestori di servizi pubblici, di tenere conto della specificità dei territori montani e delle loro caratteristiche nelle disposizioni di portata generale relative alle politiche pubbliche e nella loro attuazione, in particolare in riferimento ai settori delle telecomunicazioni e della telefonia mobile, edilizio e delle politiche urbanistiche, dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche per il lavoro, della sanità, dei trasporti, dello sviluppo economico, sociale, culturale e turistico, dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'energia. In tali settori, i soggetti di cui al primo periodo promuovono sperimentazioni e adattamenti delle politiche pubbliche alla specificità dei territori montani,

anche attraverso l'ausilio di centri di ricerca e università.

Art. 8.

(Consiglio nazionale della montagna)

1. È istituito il Consiglio nazionale della montagna, ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio nazionale della montagna è sede di concertazione tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei medesimi territori e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali in materia.

3. Il Consiglio nazionale della montagna è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato. La composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale della montagna sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i Ministri competenti per le materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1 e i presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, o loro delegati. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono rappresentati, rispettivamente, da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai rispettivi Presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio nazionale della montagna definisce gli obiettivi e individua le azioni ritenute essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane e ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna. Esso è consultato sui progetti di legge e sui decreti che interessano le montagne, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e di aiuto delle zone di montagna

mediante i fondi nazionali e regionali. Esso è informato dal Governo circa gli investimenti effettuati dallo Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio nazionale della montagna si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.

Art. 9.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

Art. 10.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 11.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in comune montano, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile, nel limite massimo di 2.500 euro.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, in misura pari al 60 per cento dell'ammontare annuale degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento, nel limite massimo di 2.500 euro.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 20

della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b*), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del FOSMIT.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi da 2 a 4 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4.

Art. 12.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna le scuole con almeno una sede collocata in uno dei comuni classificati montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle pertinenti normative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in uno dei comuni di cui al comma 1.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di avere prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui al comma 1 ove ha sede la

scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7, un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile, nel limite massimo di 2.500 euro.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni di cui al comma 1 un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7, in misura pari al 60 per cento dell'ammontare annuale degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento, nel limite massimo di 2.500 euro.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 20 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b*), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del FOSMIT.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi da 5 a 7 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7.

Art. 13.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni delle reti stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso a *internet* in banda ultra-larga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra larga.

CAPO IV

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 14.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle finalità della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono sostegni specifici in favore dell'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali dei territori montani. Tali misure comprendono aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, operanti nei territori montani, proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti esistenti nel comune montano in cui si svolge la loro attività, e misure di sostegno pubblico alla realizzazione di immobili e all'installazione di apparati necessari allo svolgimento delle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie di produzione e di trasformazione.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere l'insediamento delle relative attività in tali territori.

3. Nel quadro delle finalità della presente legge e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.

Art. 15.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la tutela del paesaggio nonché per lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni ai fini dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi provvedimenti attuativi. Le disposizioni del presente

comma si applicano in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, costituisce causa di estinzione del rapporto la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli.

Art. 16.

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno di tali anni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimen-

tare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua l'elenco delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del FOSMIT.

5. I comuni montani possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo codice, ai coltivatori diretti, singoli

o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 17.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi di montagna, incluse quelle relative agli scarichi e agli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, restando comunque impregiudicato il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

CAPO V

FISCALITÀ DI MONTAGNA

Art. 18.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo

sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

2. Le misure di sostegno previste dal presente capo sono erogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.

Art. 19.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane condotte da giovani)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto trentasei anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, dopo il 1° gennaio 2022, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani, per il periodo di imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi di imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del FOSMIT.

Art. 20.

(« *Io resto in montagna* »)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni montani con popolazione residente fino a 2.000 abitanti spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, fino a un ammontare di 500 euro;

b) all'80 per cento degli interessi passivi, per la parte che eccede l'ammontare di 500 euro fino a un ammontare di 1.125 euro.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina contenuta

nell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del FO-SMIT.

Art. 21.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in comuni montani o accorpamento di proprietà di coltivatori diretti)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà di coltivatori diretti, singoli o associati, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del FO-SMIT.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio at-

mosferico, rilevata dall'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni concernenti il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali istituito in attuazione del punto 7.4 della delibera CIPE n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003.

2. Il CREA iscrive nel registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali di cui agli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo gli *standard* relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (LULUCF) elaborati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPPC). I crediti di carbonio di cui al presente articolo in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'eleggibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle linee guida dell'IPCC in materia di *standard* relativi al LULUCF.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituita presso il CREA la Sezione speciale per i crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali di cui al comma 1 e gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati nel territorio nazionale.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del FO-SMIT.

Art. 23.

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di

un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemiche, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le comunità di comuni montani e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) escludere le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Art. 24.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0015560